

DISTRETTO DEL CIBO DELLA FRUTTA



ACCORDO DI DISTRETTO

Distretto del Cibo della Frutta

ACCORDO DI DISTRETTO

PREMESSO CHE

con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R., è stato approvato il Regolamento per l'individuazione e la disciplina costituzione dei Distretti del Cibo, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della L.R. 1/2019

ai sensi del Regolamento di cui sopra, i Distretti del Cibo *“promuovono lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favoriscono l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantiscono la sicurezza alimentare, diminuiscono l'impatto ambientale delle produzioni, riducono lo spreco alimentare e salvaguardano il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia”*

secondo le intenzioni del sopracitato provvedimento regionale, i Distretti si costituiscono attraverso un accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che, operando in modo integrato nel sistema produttivo locale, intendano lavorare insieme per *“la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, della qualità alimentare e del paesaggio rurale del Piemonte al fine di contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva e di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione, e l'offerta turistica locale”*

CONSIDERATO CHE

i soggetti sottoscrittori del presente atto condividono le finalità del Regolamento come sopra richiamato ed intendono impegnarsi, ciascuno in funzione delle proprie specifiche competenze, per darvi attuazione all'interno dell'area distrettuale identificata ai sensi del successivo art. 6, promuovendo la crescita del sistema produttivo, la tutela e lo sviluppo del territorio, la valorizzazione dei prodotti locali e delle aziende che li realizzano

gli stessi soggetti sottoscrittori:

- a. hanno manifestato, nelle forme e con gli atti previsti dagli ordinamenti di rispettivo riferimento, l'intenzione di collaborare ai fini della costituzione di un Distretto del Cibo e di aderire al presente Accordo di Distretto
- b. hanno riconosciuto il Comune di Lagnasco quale Soggetto Capofila della costituenda aggregazione per il coordinamento delle attività propedeutiche alla redazione del dossier di candidatura relativo al riconoscimento del Distretto del Cibo della Frutta, nonché per la predisposizione degli atti necessari alla creazione dello stesso
- c. prendono atto degli impegni derivanti dalla partecipazione al Distretto, come presentati e descritti nel prosieguo del presente Accordo, che viene redatto ai sensi degli artt. 4 e 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R, come già sopra richiamato

**TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA I SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE**

Art.1 - Valore delle premesse

1. Le premesse all'Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art.2 - Oggetto dell'Accordo di Distretto

1. Il presente Accordo formalizza gli impegni tra le Parti per la costituzione e per la partecipazione al Distretto del Cibo della Frutta (di seguito, Distretto).

2. L'Accordo è sottoscritto dalle Parti per la realizzazione di azioni e iniziative di sviluppo dell'area distrettuale di cui al successivo art. 6, secondo gli obiettivi e il programma di interventi tra le stesse Parti condivisi, in attuazione del modello di *governance* che disciplina la loro collaborazione.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, l'Accordo è sottoscritto dalle amministrazioni locali e dai soggetti economici, ponendosi come strumento con il quale le Parti stabiliscono il ruolo e gli impegni di ognuno, coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi operativi stabiliti dal Piano di Distretto di cui al successivo art. 12.

Art.3 - Durata

1. Il Distretto ha durata sino al, salvo proroga o revoca del riconoscimento da parte della Regione Piemonte.

Art.4 - Finalità del Distretto

1. Il Distretto si costituisce come sistema complesso nel quale le produzioni agricole, la loro qualità e il loro rapporto con il territorio nel quale vengono realizzate sono considerate quali fattori strategici di sviluppo, portatrici di esigenze e di opportunità da coordinare in modo unitario e integrato, insieme con le altre componenti economiche e sociali del territorio, a partire da una visione condivisa e con il coinvolgimento di soggetti diversi, con differenti responsabilità, per la valorizzazione e la promozione del territorio stesso e delle sue risorse.

2. L'obiettivo generale dei soggetti che promuovono la sua costituzione è quello di creare un modello innovativo e sostenibile per lo sviluppo del sistema produttivo agricolo dell'ambito territoriale come di seguito perimetrato, per il rafforzamento della sua competitività sul mercato e per il consolidamento delle relazioni tra aziende e territorio. In particolare, il Distretto riconosce la prevalente vocazione frutticola dello stesso ambito distrettuale e opera per promuovere e valorizzare la produzione che si realizza in tale ambito, coordinando e sostenendo tutte le componenti della filiera di produzione, materiali e immateriali, fisiche e umane, produttive e ambientali.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto richiamato all'art. 2 e del Regolamento regionale di cui in premessa, il Distretto fa proprie le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo territoriale dell'area distrettuale di cui al successivo art. 6
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale all'interno dell'area stessa, con particolare riguardo ai lavoratori impegnati nelle filiere produttive locali e alle comunità territoriali con le quale le filiere interagiscono
- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale
- garantire la sicurezza alimentare del prodotto e tutelare la salute dei lavoratori
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni
- ridurre lo spreco alimentare
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

Le finalità di cui sopra sono declinate nel Piano di Distretto di cui al successivo art. 12, che organizza sulle stesse i propri obiettivi operativi.

Art.5 - Denominazione del Distretto

1. Per riconoscimento unanime delle Parti, il Distretto è denominato "Distretto del Cibo della Frutta"

Art.6 - Ambito territoriale interessato dal Distretto

1. Il Distretto si estende sul territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Bagnolo Piemonte (CN)	Fossano (CN)	Rossana (CN)
Barge (CN)	Lagnasco (CN)	Ruffia (CN)
Busca (CN)	Manta (CN)	Saluzzo (CN)
Caraglio (CN)	Marene (CN)	Sanfront (CN)
Cardè (CN)	Margarita (CN)	Savigliano (CN)
Castelletto Stura (CN)	Martiniana Po (CN)	Scarnafigi (CN)
Cavallerleone (CN)	Monasterolo di Savigliano (CN)	Tarantasca (CN)
Cavallermaggiore (CN)	Montanera (CN)	Valgrana (CN)
Centallo (CN)	Morozzo (CN)	Venasca (CN)
Costigliole Saluzzo (CN)	Pagno (CN)	Verzuolo (CN)
Cuneo (CN)	Paesana (CN)	Villafalletto (CN)
Dronero (CN)	Peveragno (CN)	Vottignasco (CN)
Envie (CN)	Piasco (CN)	Campiglione Fenile (TO)
Gambasca (CN)	Revello (CN)	Cavour (TO)
Genola (CN)	Rifreddo (CN)	Osasco (TO)

2. L'area distrettuale è precisamente perimetrata nella riproduzione cartografica in Allegato 1 al presente Accordo, a farne parte integrante e sostanziale

3. La sede legale del Distretto è ubicata temporaneamente presso il Comune di Lagnasco. In fase di costituzione dell'Associazione di cui al successivo art. 7, la sede stessa potrà essere ubicata in altro luogo, purché incluso all'interno dell'ambito territoriale di cui al precedente comma 1.

Art.7 - Forma giuridica assunta dal Distretto a seguito del riconoscimento

1. A seguito del riconoscimento da parte della Regione Piemonte, il Distretto assumerà la forma giuridica di "Associazione", ai sensi dell'art. 14 e ss. del Codice Civile, riconosciuta giuridicamente ai sensi del DPR 361/2000. I termini del presente Accordo diverranno parte dello statuto dell'Associazione.

Art.8 - Aderenti all'Accordo

1. Possono aderire all'Accordo:

- le associazioni di categoria agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio del Distretto
- le organizzazioni di produttori del settore frutta presenti e attivi nel territorio del Distretto
- i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto
- gli enti locali
- le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
- le ATL, gli Enti di Ricerca, le Università e gli altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente connesse alle finalità del Distretto
- altri soggetti pubblici o privati rappresentativi di interessi collettivi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche afferenti alla filiera frutta
- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti e attive nel territorio del Distretto
- le Associazioni dei consumatori, i Gruppi d'Acquisto, le Associazioni per la solidarietà alimentare.

2. I soggetti aderenti al Distretto si distinguono in:

- promotori: sono aderenti promotori i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Distretto, come elencati in calce all'Accordo stesso, che partecipano alle procedure di candidatura finalizzate ad ottenere il riconoscimento del Distretto da parte della Regione Piemonte, ai sensi del Regolamento regionale di cui in premessa
- associati: sono aderenti associati i soggetti che entreranno a far parte del Distretto in una fase successiva al suo riconoscimento da parte della Regione Piemonte, anche ad estensione dell'area territoriale di cui all'art. 6 comma 1.

3. L'adesione al Distretto successivamente al suo riconoscimento avverrà secondo le seguenti modalità:

- presentazione di domanda scritta
- approvazione della domanda da parte della Cabina di Regia, di cui al successivo art. 10, con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti

4. La decadenza di un aderente è deliberata dalla Cabina di Regia al ricorrere delle seguenti motivazioni:

- recesso
- assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi del Distretto
- mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 9.

Art.9 - Obblighi degli aderenti

1. Tutti gli aderenti all'Accordo di Distretto assumono i seguenti obblighi:

- osservare i termini dell'Accordo di Distretto, nonché le disposizioni dello statuto dell'Associazione costituita ai sensi del precedente art. 7 e le delibere che saranno assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni stesse
- collaborare tra loro e con gli organi sociali per contribuire a conseguire le finalità dell'Accordo di Distretto
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Accordo di Distretto o, comunque, tali da comprometterne l'attuazione
- rispettare le regole di funzionamento del Distretto come definite in apposito regolamento approvato dall'Assemblea del Distretto.

Art.10 - Governance del Distretto

1. Le modalità di *governance* del Distretto sono definite dai soggetti sottoscrittori con l'obiettivo di assicurare modalità condivise di collaborazione tra gli stessi.

2. Gli organi deputati alla gestione del Distretto e a sovrintendere all'evoluzione delle sue attività sono:

- l'Assemblea del Distretto
- la Cabina di Regia
- il Referente del Distretto
- l'Organo di controllo.

3. I componenti, il funzionamento e i compiti degli organi di *governance* del Distretto e i rapporti tra gli stessi sono definiti nel Regolamento di funzionamento, come riprodotto in Allegato 2 al presente Accordo, quale sua parte integrante e sostanziale.

Art.11 - Struttura tecnica

1. La Cabina di Regia può nominare una Struttura tecnica; questa sarà composta da personale tecnico scelto tra i soggetti aderenti, che abbia particolari conoscenze nelle materie di competenza del Distretto e da eventuali soggetti esterni, nominati e/o assunti a supporto.

2. Il funzionamento e le attività della Struttura tecnica sono precisate nel Regolamento di funzionamento.

Art.12 - Piano di Distretto

1. Le Parti condividono di dare attuazione, nel primo triennio della loro azione comune, agli obiettivi e alle linee di intervento puntualmente definite nel documento programmatico denominato "Piano di Distretto", come riprodotto in Allegato 3 al presente Accordo, a farne parte integrante e sostanziale. Il Piano di Distretto è approvato dall'Assemblea con le modalità definite nel Regolamento di funzionamento di cui al precedente art. 10 comma 3.

2. A seguito del riconoscimento del Distretto da parte della Regione Piemonte, successive stesure del Piano, sempre di durata triennale, saranno redatte su mandato dell'Assemblea del Distretto e approvate dalla stessa con le modalità richiamate al comma precedente.

3. Nel corso del suo periodo di validità, il Piano di Distretto potrà essere aggiornato, su proposta della Cabina di Regia e/o di qualsiasi altro soggetto aderente al Distretto, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socioeconomico; il Piano aggiornato sarà approvato dall'Assemblea del Distretto con le modalità richiamate al precedente comma 1.

4. Il Piano di Distretto comprende:

- la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni prioritari del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socioeconomici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio
- la correlazione delle azioni previste con le finalità del presente Accordo
- il ruolo dei soggetti aderenti all'Accordo e la descrizione delle azioni che essi realizzano
- le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime
- il cronoprogramma di massima delle azioni.

5. Nel Piano di Distretto, complessivamente volto a favorire il consolidamento, lo sviluppo, l'integrazione e la valorizzazione del sistema produttivo che compone la filiera frutta nell'area distrettuale di cui all'art. 6 e del sistema economico-sociale connesso o correlato alla filiera stessa, le Parti hanno condiviso le criticità e le problematiche dell'area, alla risoluzione delle quali sono mirate le azioni e le linee di intervento del Piano stesso, per il perseguimento degli obiettivi operativi di seguito elencati:

- promuovere l'integrazione dei produttori e rafforzare le alleanze territoriali
- creare un'identità condivisa del sistema distrettuale, costruita sul binomio prodotto – territorio, per comunicare al consumatore la qualità e la salubrità dei prodotti e le scelte ambientalmente e socialmente responsabili adottate dagli operatori locali
- sostenere la competitività della filiera frutta nei suoi rapporti con il mercato
- migliorare le performance ambientali del sistema produttivo locale

Art.13 - Sostenitori del Distretto

1. Possono assumere il ruolo di Sostenitori del Distretto tutti gli enti pubblici e i soggetti privati che, pur non aderendo al Distretto, intendono collaborare con questo, condividendone gli obiettivi e offrendo ad esso il proprio contributo, a qualunque titolo e in qualunque forma.

2. I sostenitori del Distretto sottoscrivono una manifestazione di interesse che viene allegata all'Accordo, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, sono informati delle sue attività e delle iniziative avviate e possono esprimere pareri e/o segnalazioni, al fine di fornire supporto alla Cabina di Regia nelle sue scelte decisionali.

Art.14 - Logo del Distretto

1. Il Distretto può dotarsi di un logo a distinzione delle proprie attività e del proprio ruolo.
2. Il logo può essere utilizzato da tutti i soggetti sottoscrittori dell'Accordo, nella propria documentazione, ad uso promozionale e istituzionale. L'utilizzo del logo deve essere autorizzato, per iscritto, dalla Cabina di Regia.
3. Le modalità di utilizzo del logo e quelle di sua eventuale concessione ai soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 potranno formare oggetto di provvedimenti specifici rivolti ai destinatari designati.

Art.15 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art.16 - Allegati

Allegato 1 – Area distrettuale

Allegato 2 – Regolamento di funzionamento

Allegato 3 – Piano di Distretto